

27-12-2003

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 299

Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.

129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.

130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;

b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «e

sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».

131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:

a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.

133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno

27-12-2003

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 299

economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.

137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei

beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.

140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario è regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo quinquennale.

141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* prefissati per un periodo quinquennale;

b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;

c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;

27-12-2003

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 299

d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;

e) adeguato ritorno sul capitale investito.

142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.

144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.

145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.

146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».

147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

«2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali patteggiamenti contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto

27-12-2003

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 299

adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004».

148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: «*c-bis*) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali». Per l'attuazione della lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.

149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.

150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese» sono inserite le seguenti: «nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».

152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte» sono soppresse.

153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal *dumping* dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

27-12-2003

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 299

di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.

251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

**ANAS S.p.A.****Direzione Generale****LEG/SEG**

P.A. 2010/02

Prot. n. 9588

7 APR. 2004

*Al Magistrato della Corte dei Conti
Delegato al controllo dell'ANAS S.p.A.
c.a. Dott. Francesco De Filippis
SEDE*

OGGETTO: Criticità rilevate gestione 2002 – Provvedimenti adottati (art. 3, 6° co., Legge n. 20 del 14 gennaio 1994)

Con riferimento a quanto richiesto con nota n. 92 del 5 febbraio u.s., si relaziona quanto di seguito sui punti oggetto di specifica segnalazione.

1 – 15. INADEGUATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI EUROPEE IN MATERIA DI CONCESSIONI STRADALI E INADEGUATO CONTROLLO SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Le considerazioni critiche formulate riguardano in primo luogo l'assetto del settore autostradale. In tali considerazioni si rileva la presenza di una situazione di oligopolio, caratterizzato da due primari operatori, il quale potrebbe risultare lesivo dei principi di libertà di concorrenza fissati dal diritto comunitario.

Tale situazione, peraltro, è riscontrabile in diversi altri Paesi europei; infatti, mentre in Italia il gruppo Autostrade gestisce complessivamente oltre il 50% della rete autostradale, in Francia la società Autostrade Sud controlla il 40% circa della rete, in Spagna New Acesa il 61% ed in Portogallo Brisa l'82% circa.

Allo stesso tempo la Corte dei Conti ha riconosciuto che la condizione delineata trae origine da una precedente scelta di politica economica, finalizzata a favorire la figura del "concessionario di rete".

In proposito pur in presenza di un limitato grado di liberalizzazione del mercato, la Corte stessa ha fatto presente anche che le complesse caratteristiche del settore autostradale rendono difficoltoso il processo di liberalizzazione in atto, atteso che esso richiede notevoli capacità tecnico-gestionali, ingenti risorse finanziarie a fronte di ritorni sul capitale molto diluiti nel tempo.

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che per favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato, sono già state adottate varie misure, rivolte su due direttrici fondamentali: le privatizzazioni e la evoluzione del quadro regolatorio complessivo.

Al riguardo, la privatizzazione della società Autostrade (ora Autostrade per l'Italia) ha di per sé consentito l'ingresso nel settore ad altri operatori attraverso l'acquisizione di

partecipazioni azionarie. Ciò ha favorito l'apertura del mercato italiano a nuovi operatori esteri come, ad esempio, la società concessionaria spagnola Acesa.

Altro elemento positivo è riscontrabile nella liberalizzazione ed apertura al mercato competitivo delle attività "a valle" della concessione, con l'istituzione delle Commissioni per gli appalti dei lavori.

La tutela dei principi di trasparenza e libera concorrenza obbliga, inoltre, tutte le società concessionarie autostradali a svolgere le attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale prevalentemente attraverso terzi, sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.

Da precedenti considerazioni emerge che la Corte dei Conti, mentre indica che il mercato del settore autostradale non ha raggiunto un elevato livello di liberalizzazione, prende, altresì, atto delle complessità che caratterizzano il settore e riconosce, favorevolmente, l'adozione di differenti misure, operative e regolatorie, che agevolano l'accesso a nuovi soggetti.

Nel contesto così sinteticamente delineato, l'ANAS esercita le proprie funzioni di concedente e, quindi, di controllo dell'adempimento agli obblighi convenzionali e del rispetto della vigente normativa.

In ordine alle modalità di affidamento delle concessioni autostradali e di appalti pubblici, fungono da riferimento i principi di trasparenza e libertà di concorrenza fissati, in ambito UE dalla Direttiva comunitaria 89/440. Gli stessi criteri sono stati recepiti nell'ordinamento italiano con il D.L.gs. 19 dicembre 1991, n. 406.

In particolare, la citata normativa impone l'individuazione del concessionario di opere pubbliche mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

Per tale aspetto non sono ravvisabili specifici casi di violazione della normativa comunitaria e nazionale.

Infatti l'operato dell'ANAS, in questo contesto, risulta strettamente in linea con i principi della disciplina comunitaria, atteso il costante ricorso a procedure di gara.

Ciò trova evidente conferma nei principali affidamenti recentemente effettuati dall'ANAS che si sostanziano, a titolo esemplificativo, nei seguenti procedimenti:

- la concessione di gestione delle autostrade A24 e A25;
- la costruzione e gestione dell'autostrada Milano - Bergamo - Brescia;
- la costruzione e gestione della Tangenziale Est esterna di Milano;
- la costruzione e gestione dell'autostrada Orte - Venezia.

L'apertura al mercato, oltre che in fase di realizzazione e gestione delle opere, è assicurata anche attraverso l'individuazione di partner finanziari e tecnici, individuati sempre attraverso procedure di gara. E' il caso del bando di gara pubblicato dall'ANAS per l'individuazione di un Partner da affiancare nelle fasi di realizzazione e gestione dell'autostrada Asti - Cuneo. Simili procedimenti potranno essere replicati per la realizzazione di ulteriori opere stradali.

Tutte le procedure indicate, allorché sottoposte al vaglio di differenti soggetti istituzionali, oltreché oggetto di ripetuti ricorsi giurisdizionali e di conseguenti pronunce sono, peraltro, sempre state ritenute conformi alle norme interne e comunitarie.

Peraltro, la violazione delle disposizioni europee in materia di concessioni autostradali è estremamente improbabile anche a causa del controllo preventivo sui principali lavori che si intende affidare, esercitato dai servizi della Commissione europea, attraverso il

Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In presenza di dubbi interpretativi, l'ANAS fornisce costantemente ai servizi della Commissione, il proprio supporto tecnico consentendo l'esame di ogni questione sia per gli aspetti tecnici che economici e giuridici. Per questi ultimi, in particolare, l'ANAS si è costantemente avvalso del supporto consulenziale dell'Avvocatura dello Stato, acquisito preventivamente, fin dalla fase istruttoria delle decisioni da assumere.

Attraverso forme di collaborazione e confronto è stato possibile risolvere, in via anticipata, numerosi casi oggetto d'indagine tra cui si segnala, a titolo non esaustivo, quello legato alla esecuzione delle seguenti opere: Pedemontana Lombarda; Nodo di Bologna; Asti - Cuneo; Passante di Mestre.

Un rapporto analogo a quello intrattenuto con i servizi della Commissione europea intercorre con gli Uffici della Autorità della Vigilanza sui Lavori Pubblici a cui, pure, vengono trasmesse, periodicamente, informazioni e chiarimenti inerenti gli affidamenti di concessioni e lavori pubblici.

Appare opportuno da ultimo evidenziare che, il perfezionamento delle procedure di gara suindicate, unitamente ad altri procedimenti in fase di avvio, consentiranno l'apertura del settore infrastrutturale e autostradale, ad un numero più ampio di operatori, favorendo così, anche un maggiore livello di concorrenza, di cui potrà beneficiare l'economia in generale e, in differente misura, l'utente stradale.

In materia di lavori appaltati dalle società concessionarie vigono precise prescrizioni disciplinate da un ampio corpo normativo tra cui rileva la legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni). Anche queste norme, richiamandosi ai principi di trasparenza e libertà di mercato, favoriscono il confronto concorrenziale tra gli operatori ed una partecipazione allargata ad una molteplicità di soggetti.

La citata normativa, essendo, peraltro, richiamata nell'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'ANAS e le società concessionarie, rappresenta anche un vincolo di natura contrattuale la cui mancata osservanza determina una causa d'inadempimento.

Inoltre, anche in sede di approvazione dei lavori proposti dalle società concessionarie, i provvedimenti di autorizzazione dell'ANAS impongono esplicitamente l'obbligo al rispetto delle norme che regolano i lavori pubblici.

In conclusione si ritiene la adeguatezza, oltreché la piena legittimità, dell'attività posta in essere dall'ANAS, pur in un quadro normativo e procedurale denso di incertezze, che impegnano a fondo gli organismi nazionali e comunitari preposti.

2. TARDIVA E INADEGUATA PRESENTAZIONE DEL BUDGET 2003 PREDISPOSTO DA UN DIRIGENTE NON COMPETENTE

Si rileva che la recente trasformazione dell'ANAS in società di capitali ha richiesto l'implementazione di ulteriori sistemi di controllo di gestione ed, in particolare, di un ciclo di budget quale strumento di pianificazione annuale e di controllo.

L'ANAS, pertanto, si è dotata di questo strumento ed ha provveduto alla redazione del primo Budget aziendale, coinvolgendo tutta la struttura, sia al livello centrale, che

periferico. Trattasi, peraltro, come è noto, di strumento non obbligatorio secondo la vigente normativa.

Il Budget 2003 è stato, quindi, il primo budget predisposto in ANAS e dunque deve essere considerato un progetto pilota che inevitabilmente ha richiesto di essere "metabolizzato" dalla struttura.

In particolare, è stato necessario trasferire all'interno della struttura il criterio base per la formulazione del budget economico; cioè quello di quantificare e prevedere le risorse necessarie in funzione del loro utilizzo nel periodo di riferimento indipendentemente dagli stanziamenti delle risorse.

Sembra opportuno aggiungere che, alle naturali difficoltà incontrate nello sviluppo del progetto, riconducibili essenzialmente alla recente trasformazione dell'ANAS da Ente Pubblico Economico a S.p.A., la redazione del budget 2003 è stata ulteriormente complicata in quanto avviata contemporaneamente alla definizione del nuovo piano dei conti.

Inoltre si è dovuto anche far fronte alla mancanza di strumenti fondamentali quali, ad esempio, un sistema di contabilità analitica, peraltro implementata e avviata all'inizio del 2004; anche il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'ANAS, si è precisato ad anno inoltrato con inevitabili effetti sugli adempimenti di pianificazione.

Il documento, per questi motivi, è stato di fatto definito ed approvato nel corso dell'anno.

Appare, inoltre, del tutto coerente che l'Ufficio di valutazione e Controllo Strategico abbia coordinato il processo di budgeting.

L'attività di valutazione e controllo strategico, infatti, consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza tra la missione della Società (stabilita dalla legge) e gli obiettivi di medio periodo (formalizzati nel Piano Industriale) e della corretta traduzione di questi in scelte operative e allocative delle risorse (esplicitate nel documento di budget).

Dare supporto nell'attività di programmazione, effettuare il monitoraggio dell'andamento della gestione rispetto agli obiettivi attesi, predisporre un tempestivo reporting, è dunque l'attività caratteristica dell'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico.

L'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico non esercita, infatti, un controllo di tipo ispettivo ed eventualmente sanzionatorio, concernente gli aspetti di regolarità amministrativo-contabile (attività caratteristica dell'Auditing Interno), per l'esercizio del quale è effettivamente indispensabile garantire la separazione tra l'attività operativa e quella di controllo.

3. INADEGUATI CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE CONTABILE E DI IMPUTAZIONE DI SPESE

Nel corso del 2° semestre 2003 è stato installato un nuovo sistema contabile di contabilità civilistica ed analitica.

Il nuovo sistema è in grado di dare corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria di ogni fatto gestionale, rendicontando le attività interne rispetto a quelle svolte a regime di concessione, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli progetti e delle spese sostenute, in relazione alle relative previsioni e ai singoli fondi stanziati.

Il sistema inoltre alimenta in forma automatica moduli di contabilità analitica, integrati con le informazioni tecniche presenti nel sistema informatico lavori, che permette di monitorare l'efficienza dell'azienda e agevolare la programmazione aziendale.

Il sistema è entrato a regime nel 2004, dopo un periodo di parallelo con le vecchie procedure.

Lo stesso garantisce una corretta rappresentazione dei fenomeni contabili e contiene una serie di controlli che all'atto dell'imputazione contabile da parte dell'operatore possono mettere in blocco la registrazione riducendo sensibilmente gli eventuali errori.

4. TARDIVA ED INSUFFICIENTE FORMULAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE

C'è da rilevare che le argomentazioni di carattere generale esposte al punto precedente (iniziale deficit di "cultura" e di strumenti) danno conto delle difficoltà incontrate nella formulazione del primo Piano Industriale predisposto da ANAS S.p.A.

Si segnala, inoltre, che con la successiva formulazione del Piano Industriale 2003/2005, attualmente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, molte delle citate difficoltà sono state superate, ed è stato dunque possibile predisporre un documento più strutturato che tratta anche gli aspetti legati alle partecipazioni dell'ANAS S.p.A.

Sul punto specifico appare quindi opportuno fare rinvio a successive comunicazioni a seguito delle imminenti determinazioni che verranno assunte dagli organi societari.

5. INADEGUATA DISAMINA DELLE OFFERTE ANOMALE

Si rappresenta che la Sentenza 27.11.2001 della Corte di Giustizia UE ha sancito l'obbligo di instaurare un contraddittorio con le Imprese la cui offerta economica ricada nella soglia di anomalia, contraddittorio da sviluppare compiutamente in ordine alla composizione dell'offerta ed a tutti i suoi elementi costitutivi, con particolare riferimento alle risultanze dell'esame delle analisi e dei giustificativi presentati.

Tale pronunciamento giurisdizionale, ma anche gli esiti dei ricorsi in materia promossi presso i Tribunali Amministrativi Regionali, ha indotto l'ANAS a rivedere in termini sostanziali i criteri precedentemente adottati per detta disamina dell'anomalia.

Nel corso del 2002, e poi del 2003, anche alla luce delle sostanziali innovazioni in materia della Legge 01.08.2002 n. 166, la Società ha avviato l'adeguamento delle procedure di verifica e, in considerazione degli impegnativi programmi realizzativi che hanno determinato un notevole incremento delle procedure concorsuali e dei conseguenti sub-procedimenti di verifica delle anomalie, con Ordine di servizio n. 45 del 25.06.2003 e con Circolare n. 4 del 21.07.2003, il vertice dell'ANAS proceduto ad attuare nuovi criteri organizzativi tali da ridurre i tempi di affidamento degli interventi, oltre ad indirizzare le procedure di valutazione al superamento dei rilievi formulati dai TAR in relazione ai ricorsi presentati.

Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che le considerazioni esposte dalla Corte dei Conti nella Relazione Annuale sull'esercizio ANAS 2002 in merito alla "inadeguata disamina delle offerte anomale" attengano, probabilmente, a procedimenti concorsuali intrapresi antecedentemente al richiamato pronunciamento della Corte di Giustizia UE.

Se il riferirsi a tali procedimenti fosse corretto, si può assicurare che le problematiche sollevate in detta relazione risultano pienamente superate con le nuove procedure di verifica di anomalia adottate nel corso del 2003 con le menzionate disposizioni societarie.

Si ritiene di sottolineare, da ultimo, come con la attuata riorganizzazione delle fasi del procedimento concorsuale si sia significativamente ridotto il numero delle impugnazioni degli esiti di gara e come si sia determinata l'aggiudicazione di gare nell'anno 2003, per un importo a base d'asta di gran lunga superiore a quello conseguito negli esercizi precedenti.

6. CARENZA DI UN ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLI RIGUARDANTE IL RICORSO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Si premette che la vigente normativa regola puntualmente modalità e criteri per l'affidamento dei lavori ove si verifichino situazioni di fatto rispondono a requisiti di somma urgenza.

In proposito, la Direzione Centrale Lavori della Società ha impartito precise disposizioni in ordine al ricorso ai lavori di somma urgenza con le circolari nn. 236/02, 33/03, 40/03 e 47/03.

In tali prescrizioni sono state puntualmente richiamate le disposizioni legislative e regolamentari di cui gli Uffici devono tenere conto e delineate le istruzioni tecniche, operative e procedurali cui attenersi nei casi concreti motivando rigorosamente i provvedimenti adottati.

Per i conseguenti controlli sono state attivate le funzioni di auditing interno nonché gli Ispettori di zona a cui compete, tra l'altro, l'approvazione delle opere di somma urgenza.

Per talune verifiche specifiche si è fatto ricorso ad una Commissione Ispettiva che ha operato presso i Compartimenti scelti a campione.

Dalle risultanze dei lavori effettuati nel corso del 2002 non emergono sostanziali anomalie ma, piuttosto, una sensibile diminuzione degli affidamenti di interventi di somma urgenza.

7. INAPPROPRIATO AUDIT FINANZIARIO DA PARTE DELLA STRUTTURA INTERNA E DEL COLLEGIO SINDACALE

In linea generale si segnala che l'Auditing Interno è stato indicato dalla Corte dei Conti, nella ultima relazione al Parlamento sulla gestione ANAS, quale *“struttura efficace ed efficiente a svolgere i propri fini istituzionali di ispezione, vigilanza e controllo nella triplice ottica delle tipologie tecniche, legale/amministrativa ed economico finanziaria”*.

In particolare, la Corte sottolinea che, *“dopo il necessario periodo di organizzazione, eseguita nel 2002, l'Internal Auditing ha avviato la propria azione procedendo a controlli e verifiche”*.

Per quanto riguarda in particolare l'Auditing economico-finanziario (che la Corte dei Conti sembra riferire a tre organi: Collegio Sindacale, Ufficio di Controllo e Valutazione Strategica, nonché Auditing Interno), la Corte segnala che *“l'Ufficio di Internal Auditing, nell'ambito delle sue competenze specifiche di controllo, ha concentrato la sua azione di*

controllo su due importanti processi aziendali della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria, la gestione dei pagamenti ed il rapporto con il Tesoriere Banca di Roma”.

Si segnala che per lo svolgimento delle azioni di auditing economico- finanziario l'Ufficio si avvale di un apposito Servizio; la Corte dei Conti, nella sua relazione, precisa che, a fronte delle positive esperienze operative dell'Ufficio, *“i vertici dell'ANAS stanno predisponendo un ulteriore potenziamento dell'Auditing Interno”.*

Stante quanto suesposto, la criticità di *“inappropriato auditing finanziario”* seppure fosse riferibile alla prima fase successiva alla trasformazione in S.p.A., appare in via di superamento con la progressiva strutturazione dell'Ufficio, peraltro, ancora non completata.

Per quanto riguarda l'Auditing Interno, si rileva che, già per il periodo giugno 2002 – dicembre 2003 ha prodotto esaustive relazioni sulle iniziative e verifiche intraprese.

Per quanto riguarda il ruolo del Collegio Sindacale vedi successivo punto.

8. DUPLICE RUOLO RIVESTITO DAL CONTABILE NEL CORSO DEL 2002 NELL'AREA DELLE GESTIONI

Fra le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria ANAS 2002 viene ricompreso un presunto duplice ruolo rivestito dal contabile nel corso del 2002 nell'area delle gestioni.

A ben vedere, le attività elencate e considerate gestionali sono circoscritte unicamente alle operazioni concernenti la redazione dei bilanci e sono finalizzate a garantire un minimo di efficienza operativa all'attività della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria senza dover ricorrere a procedure lente e defatiganti, quando invece, per le necessità di composizione e redazione dei bilanci, occorre il massimo della celerità.

Tutte le altre operazioni, al di là di alcune imprecisioni terminologiche, sono da considerare adempimenti che rientrano a pieno titolo fra le attività riconducibili alla normale operatività dell'area amministrativa e finanziaria, ivi compresi quegli adempimenti, che posti in essere in caso di urgenza, sono indispensabili per garantire l'operatività minima della Società in caso di necessità.

Si ricorda che nel corso della seconda metà del 2003 si è realizzata la completa riorganizzazione contabile dell'ANAS, che ha comportato il cambiamento del sistema informatico contabile al fine di rispondere appieno alle esigenze di carattere civilistico e formale.

In conseguenza di ciò e nell'ottica della complessa riorganizzazione dell'ANAS, si sta rivedendo la struttura della Direzione Amministrativa e Finanziaria e contemporaneamente, si è posta in essere una serie di attività volte alla completa rivisitazione delle procedure amministrativo-contabili della Società, aventi ad oggetto gli adempimenti connessi a tutto il ciclo attivo.

Al termine delle attività, che dovranno interessare anche le procedure concernenti i lavori e tutte le altre attività che impattano sulla Direzione Amministrativa e Finanziaria, si arriverà alla completa normalizzazione della operatività della Società dal punto di vista amministrativo-contabile, in coerenza con le nuove logiche amministrative e in modo da garantire il miglior utilizzo del nuovo sistema contabile.

9. TARDIVA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'iter procedurale dell'approvazione dei documenti programmatici sia nella fase di raccolta dei dati, sia nelle fasi delle successive superiori approvazioni richieste, rimane di notevole complessità e spesso di difficile controllo per la pluralità degli organismi coinvolti.

Ne è prova l'Accordo di Programma 2002 che, approvato dal C.d.A. dell'ANAS nella seduta dell'8 maggio 2002, ha determinato l'iter approvativo con il D.M. n. 3629 del 19 agosto 2002.

La sopraggiunta trasformazione dell'ANAS in S.p.A. ha abrogato l'obbligo della redazione dell'Accordo di Programma annuale, ma ha stabilito di predisporre Piani pluriennali di viabilità di durata non inferiore ai tre anni, sulla base delle previsioni dei piani decennali medesimi.

Il piano decennale risulta, quindi, un documento di ampio respiro che disegna le linee portanti di un progetto organico di sviluppo della rete stradale e si individua come uno dei motori principali della Società; esso va inteso come un processo dinamico in grado di adeguarsi all'evoluzione della domanda di trasporto e delle varie forme di sviluppo del Paese.

La vastità delle azioni da intraprendere e perseguire per la sua redazione ha suggerito di richiedere, non avendo la struttura interna adeguato organico, la collaborazione di esperti di chiara fama nel campo economico finanziario e di analisi dei trasporti.

I documenti saranno definiti ed ultimati entro il trenta marzo prossimo.

Nel futuro, operando nella cornice e nei riferimenti del piano decennale redatto, la individuazione del programma annuale degli investimenti per la stipula del "Contratto di Programma" risulterà notevolmente semplificato così come ne beneficerà l'adempimento.

Nelle more della redazione del piano decennale, la Direzione Programmazione, Progettazione ha presentato per gli adempimenti del 2203 uno schema di programma di investimenti "Contratto di Programma Triennale 2003-2005" redatto sulla base della Direttiva Ministeriale prot. 1810/Segr. in data 1 agosto 2003 (se ne era avuto notizia e visione, in via breve, già in precedenza), approvato dal C.d.A. dell'ANAS con Delibera n. 111 in data 31 luglio 2003 ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per approvazione in data 17 settembre 2003 con prot. 0279/DPP/Pgm.

10. SCARSA EFFICACIA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL'UFFICIO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO STRATEGICO

La criticità rilevata riguardo l'anno 2002 in merito al sistema di monitoraggio dei centri di responsabilità è da imputare esclusivamente alla mancanza di un sistema di contabilità analitica adeguato alle esigenze della Società.

Ciò premesso, si fa presente che già alla fine del 2002 e per tutto l'anno 2003 si sono intraprese azioni, avvalendosi di uno specifico apporto professionale fornito da alcune società di consulenza, finalizzate all'adeguamento del sistema organizzativo ed informativo alla luce della trasformazione dell'ANAS da Ente Pubblico Economico a Società per Azioni, intervenuta proprio alla fine dell'anno 2002. Tale processo di riorganizzazione ha

evidentemente riguardato tutti gli aspetti legati alla nuova veste giuridica dell'ANAS e coinvolto tutte le strutture organizzative centrali e periferiche.

In particolare, si è proceduto alla implementazione di un "nuovo sistema di contabilità", che accanto al sistema di contabilità generale prevede l'implementazione di un sistema di contabilità analitica che, rilevando i costi per destinazione di spesa, consente l'attribuzione degli stessi alle unità organizzative che li hanno generati (centri di costo/ricavo).

11. OMESSA DETERMINAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E DEL LORO MONITORAGGIO DONDE L'INADEGUATEZZA DELLA PIANTA ORGANICA

L'inadeguatezza della pianta organica non è un effetto che possa essere ricondotto alla presunta omessa determinazione dei carichi di lavoro e del loro monitoraggio. A tale proposito, giova preliminarmente ricordare che il rilevamento dei carichi di lavoro della Direzione Generale era già stato effettuato dal competente Ufficio del Servizio Risorse Umane già negli scorsi anni e che la mancata definizione del modello organizzativo complessivo ha prodotto l'impossibilità di determinare la conseguente pianta organica.

A causa di ciò si è, infatti, determinata l'impossibilità di valutare e dimensionare adeguatamente le risorse da assegnare agli uffici centrali e periferici, per cui l'implementazione delle risorse umane a livello della Direzione centrale e degli Uffici periferici è stato giocoforza limitato solo al soddisfacimento delle necessità non più procrastinabili.

Il recente avvio del progetto di definizione del modello organizzativo degli Uffici centrali e periferici dell'ANAS consentirà di procedere alla determinazione del modello organizzativo, al rilevamento dei carichi di lavoro, alla fissazione della Pianta Organica ed all'implementazione della stessa.

12. ESISTENZA DI UN CONSULENTE LEGALE E DI ALTRO CONSULENTE TECNICO RETRIBUITI NEL 2002 RISPETTIVAMENTE CON € 1.488.274,23 E CON € 352.444,51

Riguardo all'incarico di consulente tecnico conferito all'Ing. Papa Malatesta, si rileva come si sia trattato di consulenza tecnica di particolare rilevanza e complessità, collegata a giudizio arbitrale inerente i lavori per la ricostruzione post-terremoto e con un petitum ammontante a circa 160 miliardi di lire.

L'incarico è stato conferito, in assenza di idonea professionalità interna, ad esperto indicato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli la quale ha, altresì, puntualmente asseverato il buon espletamento dell'incarico e le parcelle del professionista.

Si rammenta, per completezza, che in ordine ai contenziosi relativi al sisma del 1980, l'ANAS ha intrapreso iniziative, anche giurisdizionali, per ripetere gli oneri derivati dalle controversie nei confronti della Gestione commissariale straordinaria, ove si tratti di eventi anteriori al trasferimento di dette opere all'ANAS, intervenuta quando tali programmi erano in avanzatissima fase di realizzazione.

Per quanto riguarda il consulente legale avv. Flavio de Luca, si rammenta che trattasi di professionista legato da rapporto di consulenza continuativa con la Società fin dal 1995 e che, l'attività espletata, regolarmente suffragata da relazioni periodiche, è stata oggetto di corrispettivi determinati in base alle vigenti tariffe professionali.

Peraltro, ferma restando la necessità di avvalersi di professionalità legali esterne ad integrazione della struttura e dell'Avvocatura dello Stato, si rileva che nel 2003 gli incarichi affidati al citato professionista sono diminuiti del 40% ed i compensi del 22%.

13. MANCATO AGGIORNAMENTO DEL CATASTO AUTOSTRADALE E STRADALE

Il Codice della Strada e, successivamente, il D.M. 07/01/2002 hanno reso necessario da parte dei singoli enti la costituzione di "catasti stradali" recanti gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade, delle relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi.

L'ANAS si è attivata in tal senso con la Circolare n. 34/02 per una prima attività di monitoraggio.

La frammentaria consistenza delle basi dati riscontrate sia a livello centrale che periferico ha indotto a realizzare una apposita campagna di acquisizione dati con sistemi in alto rendimento, funzionali all'acquisizione di tutti gli elementi dello "spazio stradale" necessari a costituire, sia a livello cartografico che alfanumerico, il sistema informativo stradale.

Inoltre si è proceduto, da marzo a giugno 2003, a sperimentare su un tratto di Km 100 un campione di fattibilità; a seguito di tale sperimentazione si è messo a punto il "Progetto Catasto Strade".

Tale progetto prevede il censimento mediante moderni sistemi di rilevazione e di analisi, dei seguenti elementi: Tracciati; Cippi e cartelli chilometrici; Caratteristiche geometriche della piattaforma; Ponti, viadotti e sottopassi; Gallerie; Sovrappassi; Protezione del corpo stradale; Dispositivi di protezione ambientale; Impianti di illuminazione; Piazzole di sosta; Dispositivi di ritenuta; Pertinenze di servizio; Accessi e passi carrai; Delimitazione dei centri abitati; Pista ciclabile; Alberature; Impianti pubblicitari; Segnaletica verticale; Segnaletica orizzontale - lineare (di margine, di emergenza, centrale: continua, tratteggiata, ecc.); Impianti semaforici (classificazione); Pavimentazioni (Coefficiente di regolarità - IRI e ormaimento); Raggi di curvatura (raccordi piano-altimetrici).

Tale rilievo è previsto sulla totalità della rete in gestione che è stimata in circa Km 21.400, ai quali andrà sommata l'estesa degli svincoli e delle complanari.

Il progetto è stato sottoposto al C.d.A. della Società che, nella riunione del 20/06/03, ha deliberato favorevolmente indicandone le modalità di appalto e suddividendolo in tre aree geografiche.

In riferimento a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Centrale Lavori ha affinato ed ultimato la predisposizione del capitolato tecnico e di tutti gli elaborati del progetto suddiviso in tre aree, che sono alla base degli appalti ad oggi in corso di aggiudicazione.

Nell'immediato il progetto consentirà: la risposta alla richiesta normativa; un'importante ritorno economico con il recupero del sommerso/abusivismo (pubblicità, accessi, ecc.); un valido supporto per programmare e pianificare manutenzione ed interventi; il consolidamento di un'attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale riguardante anche la costituzione dell'Archivio Nazionale di Stato.

Considerata, quindi, la rilevanza e la valenza, anche strategica, del catasto strade, si ritiene che le iniziative assunte rispondano alle finalità del Codice della Strada e che siano state poste in essere con efficacia e nell'arco dei tempi effettivamente necessari.

*14. RICORSO ALLE PERIZIE DI VARIANTE, LA CUI ESECUZIONE E' STATA
AFFIDATA ALL'APPALTATORE INIZIALE CON SOSTANZIALE APPLICAZIONE
DELLA TRATTATIVA PRIVATA*

Si fa rilevare che le perizie di variante sono state regolarmente incardinate nell'art. 25 della vigente legge sui Lavori Pubblici concernente, appunto, la normativa da applicare per l'approvazione di varianti, e non nell'art. 24 della predetta legge relativa alla trattativa privata, istituto che di norma non trova applicazione presso l'ANAS.

L'affidamento delle varianti all'esecutore delle opere principali è, quindi, intervenuto soltanto nelle ipotesi rigorosamente indicate dalla normativa ed, in caso contrario, si è proceduto ad individuare l'appaltatore mediante procedure di gara.

Non si coglie, pertanto, la motivazione del rilievo.

*16 - 17. GRAVI CARENZE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO, SIA IN SEDE
CENTRALE CHE PERIFERICA, CON RICORSO A CONSULENTI ESTERNI*

La difficoltà di reperire, censire e valutare il contenzioso dell'ANAS (intesa sia come ex azienda di Stato che, successivamente, come Ente Pubblico Economico) è nota.

Ripetutamente gli Uffici preposti e gli stessi organi societari hanno esaminato la questione con l'obiettivo finale di monitorare il fenomeno del contenzioso, e, soprattutto nella fase successiva alla trasformazione in società, di apprezzare con la massima attendibilità il complessivo rischio aziendale derivante dal contenzioso stesso.

In proposito, si richiama l'indagine effettuata nel corso del 2000 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, la quale ha consentito un primo monitoraggio ed approfondimento.

Sulla base delle risultanze di tale indagine, la struttura, tramite le proprie articolazioni organizzative centrali e compartimentali, ha poi rilevato annualmente il contenzioso di nuova instaurazione.

Al riguardo è attualmente disponibile il quadro di sintesi aggiornato alla data del 30.10.2003 del contenzioso pendente per i vari settori: responsabilità civile, personale, patrimonio, concessioni autostradali, lavori, espropriazioni.

Riguardo agli ultimi due punti si concentrano, in particolare, le maggiori criticità.

Per i contenziosi inerenti le espropriazioni è noto, in particolare, che trattasi di vertenze con un iter conclusivo di regola assai lungo e che la valutazione preventiva del rischio economico è piuttosto aleatoria.

Per quanto concerne le controversie riguardanti i lavori, trattasi di evenienze in una certa misura fisiologiche alla attuale realtà del settore dei lavori pubblici. In effetti, la vigente normativa (legge n. 109/1994 e successive modifiche), prevede strumenti di composizione delle vertenze in forme accelerate (ad es. bonario accordo ex art. 31 bis ed eventuale devoluzione ai collegi arbitrali) e comunque finalizzati a garantire la esecuzione delle opere nei tempi più rapidi.

L'ANAS, tra le maggiori stazioni appaltanti nazionali, opera tenendo conto del quadro normativo sopra delineato e, quindi, con il ricorso agli strumenti preordinati per la risoluzione delle controversie con le imprese esecutrici.